

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



LA CANTINA MASTROBERARDINO CELEBRA 130 ANNI

1878-2008, la cantina Mastroberardino celebra 130 anni dall'iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino, che consentì l'inizio delle esportazioni dei vini irpini nel mondo. Era il 1878 quando il Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia Angelo Mastroberardino, bisnonno dell'attuale Presidente, professor Piero Mastroberardino, curava tale adempimento al fine di avviare le esportazioni dei suoi vini verso i paesi d'Europa e delle Americhe. La famiglia Mastroberardino ha protetto e divulgato i grandi valori enoici del territorio irpino, da allora, senza soluzione di continuità: il Taurasi ha accompagnato questa avvincente storia imprenditoriale, come testimonia la rassegna di circa un secolo di bottiglie collezioniste e custodite nel caveau di famiglia, straordinario ambasciatore della viticoltura irpina nel mondo. Il vitigno Aglianico ha saputo, in questa terra, esprimere il meglio di sé, imponendosi per carattere, longevità, eleganza, ai vertici dell'oenologia mondiale. In occasione di tale celebrazione sarà presentata al Vinitaly un'esclusiva tiratura della Riserva del Taurasi, vendemmia 1999, che alla luce dei fatti si è affermata come una delle più interessanti sotto il profilo della resa qualitativa negli ultimi decenni. L'etichetta del Taurasi Riserva Centotrenta raffigura i volti dei tre esponenti che hanno contrassegnato, con il proprio contributo professionale e umano, la storia di questi centotrent'anni: Angelo Mastroberardino (1850-1914), il fondatore; Michele Mastroberardino (1886-1945), il pioniere, che con caparbia e coraggio portò il vino Mastroberardino nel mondo; Antonio Mastroberardino, Cavaliere del Lavoro, identificato come l'archeologo della vite e del vino, che ha svolto un ruolo determinante per la salvaguardia delle varietà autoctone.



Con un fatturato stimato di 46 milioni di euro per fine 2007 e una crescita del 13% rispetto all'anno precedente, Zeta Farmaceutici si conferma un esempio brillante di imprenditoria familiare. Non sente la crisi l'azienda veneta, oggi tra i maggiori player del settore grazie a un'attenzione costante nella scelta delle materie prime, nei controlli qualitativi di ogni fase produttiva e grazie a laboratori eccellenti di ricerca e sviluppo. L'azienda, è gestita da Ida Filiaci (Amministrato-



re delegato) in collaborazione con il marito Cesare Benedetti (Presidente del gruppo) e la figlia Marta Benedetti (Direttore Generale). Zeta Farmaceutici, sorta a Vicenza nel 1947 come Officina Galenica Zeta, ha sviluppato la propria attività con una differenziazione produttiva crescente, passando dalla produzione di farmaci generici alla creazione di diverse linee di cosmetici ed integratori alimentari. Un'accelerazione resa possibile da un know how tecnico-scientifico di notevole qualità, ottenuto grazie a numerose collaborazioni con multinazionali del farmaco ed acquisizioni importanti: Idea Natura, specializzata nel dietetico e alimentare a metà degli anni 90 e l'azienda Marco Viti di Mozzate, in provincia di Como, nel 2001. Oggi l'azienda di Sandrigo (VI) insieme ai farmaci generici (dai quali provengono il 20% dei ricavi) produce a marchio proprio cosmetici (Euphiedra, Amido Mio, Body Clean, Kaleido) e integratori alimentari (come Prolife, ZetaVit e Zetaton).

Governance. Gli effetti della ricetta Draghi sull'assetto societario e sulla gestione dei rischi

La banca ridisegna i vertici

Nuovi statuti entro giugno 2009 ma la partita è già in corso

Angelo Busani

C'è tempo fino al 30 giugno 2009 per adeguare gli statuti delle banche alle disposizioni del Governatore di Bankitalia diffuse il 4 marzo 2008 (e pubblicate dal Sole 24 Ore del giorno successivo), ma la partita dei nuovi assetti di governance

DUALISTICO

Gli istituti che adotteranno questo sistema dovranno individuare chiaramente le competenze del consiglio di sorveglianza

è già in corso e fa da "apripista" in realtà, per tutte le imprese.

Il nuovo documento, con specifico riferimento agli istituti bancari, chiude il cerchio sui temi dell'assetto adeguato degli organi di governo societario, dei controlli interni e della gestione dei rischi inaugurato con il «Codice di autodisciplina

delle società quotate» del 2006, proseguito con il regolamento congiunto Consob/Bankitalia del 29 ottobre 2007 in tema di organizzazione e procedure degli intermediari e concluso appunto con le disposizioni del Governatore appena pubblicate. La matrice comune di questi documenti è la ricerca di una chiara distinzione di ruoli e responsabilità dei vari organi, l'opportuno bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi, l'efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l'adeguatezza dei flussi informativi.

Il cardine su cui la governance delle banche dovrà poggiare si chiama «progetto di governo societario», da elaborare anch'esso entro il 30 giugno 2009, illustrativo degli assetti statutari di organizzazione interna, e che deve essere approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo. Il progetto di governo societario deve, in sintesi:

a) illustrare le ragioni che rendono il modello di governance prescelto quello più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli; b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (ad esempio: compiti, poteri e composizione degli organi aziendali) e ai diritti degli azionisti; c) fornire, nel caso della capogruppo, un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema dei controlli (poteri degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, eccetera).

Grande affidamento inoltre il Governatore ripone sull'adeguamento degli statuti delle banche e in particolare a quelle che adottano o adotteranno il sistema dualistico (particolarmente commentato negli ultimi mesi, stante la rilevanza dei player che hanno adottato questo assetto organizzativo, primo tra tutti Intesa San Paolo). Lo statuto di queste ban-

che dovrà, in particolare: a) individuare in modo chiaro l'ambito delle materie attribuite alla competenza del consiglio di sorveglianza;

b) limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamente "strategiche", escludendo in ogni caso ampliamenti delle materie rimesse alla valutazione dello stesso consiglio di sorveglianza; c) qualificare natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle competenze del consiglio di gestione, fermo restando il potere di proposta di quest'ultimo; d) individuare le operazioni strategiche fondamentali (come fusioni e acquisizioni di particolare rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; e) attribuire al consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle società del gruppo al fine di assicurare l'unità della conduzione operativa del gruppo stesso.

Una prova generale per tutte le imprese

di Giovanni Barbara *

Il tema della corporate governance si colloca al centro dei dibattiti in materia di diritto d'impresa sia per la necessità di far fronte alla complessità dell'organizzazione aziendale, sia per il copioso proliferare di leggi e regolamenti che introducono obblighi sempre più stringenti a carico delle società.

Il sistema dei controlli interni è uno dei perni centrali intorno a cui ruota la governance societaria la quale, secondo molti, non dovrebbe preoccupare solo le società di grandi dimensioni e quelle che svolgono attività riservate, ma dovrebbe essere parte integrante della cultura di ogni impresa, e ciò per il conseguimento delle finalità del governo complessivo dell'azienda in un'ottica di efficienza e di aderenza ai principi normativi.

In tale contesto si collocano le recenti disposizioni emanate da Bankitalia in materia di organizzazione e governo societario le quali, nel confermare la rilevanza dei controlli interni nelle banche, attribuiscono un ruolo di assoluta centralità al collegio sindacale (ovvero ai diversi organi di controllo dei sistemi alternativi di governance).

In virtù delle nuove disposizioni, infatti, il collegio sindacale dovrà avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, e riceve da questi adeguati flussi informativi periodici ovvero in relazione a specifiche situazioni o andamenti aziendali.


Le linee applicative

Le disposizioni Bankitalia sul progetto di governo societario



CHE COSA DEVE CONTENERE IL PROGETTO

- A** l'illustrazione delle ragioni della scelta del modello
- B** la descrizione delle scelte su struttura organizzativa, diritti degli azionisti, struttura finanziaria e gestione dei conflitti di interesse
- C** nel caso della capogruppo, l'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra organi e funzioni aziendali delle diverse componenti



Quotate. Le regole di autodisciplina

Il Codice per il controllo

Bambina Acri
Valentina Ruggiero

Il Codice di autodisciplina delle società quotate, promosso da Borsa Italiana che gestisce il principale mercato regolamentato italiano, è un insieme di principi e criteri applicativi di governo societario proposti a

LA RACCOMANDAZIONE

L'apparato interno deve essere articolato in una pluralità di soggetti che concorrano secondo le diverse specificità

modello di riferimento delle scelte di autodeterminazione delle società quotate.

Nell'ambito di tali principi rivestono un'importanza centrale quelli dedicati alla struttura del sistema di controllo interno, definito come l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi, una con-

duzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali programmati.

Al riguardo il Codice di autodisciplina raccomanda alle società quotate di articolare il sistema di controllo interno in una pluralità di organi e soggetti più ampia rispetto alle società chiuse, chiamate a concorrere, ciascuna secondo le proprie competenze, alla definizione, alla verifica e all'implementazione del sistema stesso.

In particolare: a) il consiglio di amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, la valutazione periodica della sua adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento e la responsabilità dell'intero sistema;

b) il comitato di controllo interno, nominato in seno al consiglio tra amministratori non esecutivi per la maggior parte indipendenti, ha funzioni istruttorie, consultive e propositive per orientare le scelte del consiglio in materia di controllo interno; c) l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla

funzionalità del sistema (cosiddetto amministratore incaricato) ha il compito di identificare i principali rischi aziendali e di dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio; d) il soggetto preposto al controllo interno verifica che il sistema di controllo interno sia costantemente e pienamente adeguato, operativo e funzionante; e) alla funzione di internal audit è attribuito il compito di verificare attraverso test periodici la funzionalità del sistema e di individuare le eventuali azioni correttive.

A completare l'architettura del sistema concorre, in posizione di assoluta centralità, il collegio sindacale (ovvero l'organo di controllo nei sistemi alternativi), cui è affidata una funzione di controllo e verifica prevalentemente ex post. Secondo la regola del *comply or explain* le società quotate sono chiamate a informare annualmente il pubblico del proprio grado di adesione alle raccomandazioni del Codice, indicando, in caso di mancata o parziale adesione, le ragioni di tale inosservanza.

Revisione. Gli organi

L'internal audit «riporta» al Cda

Manuela Perugini

Le società italiane sono sempre più spesso chiamate a confrontarsi con nuovi rischi (si pensi alla globalizzazione dei mercati, alla crescita di settori caratterizzati da elevata pericolosità) connessi all'esercizio dell'attività di impresa. In tale contesto ogni società, sia anche di piccole o medie dimensioni, che intenda tutelarsi in modo efficace, è chiamata a dotarsi di un'adeguata funzione di revisione interna (di internal audit), cui è attribuito il compito di monitorare sulla corretta identificazione e gestione dei rischi, sull'esistenza e il rispetto di idonee procedure organizzative interne e sull'adeguatezza dell'assetto aziendale. Una funzione caratterizzata da un ruolo prevalentemente operativo, consistente nello svolgimento di interventi di verifica e controllo mirati e strutturati sulla base delle aree più a rischio. All'impresa che intende rafforzare i propri presidi organizzativi, per il

tramite del proprio organo amministrativo, spetta quindi di: a) nominare un responsabile della funzione, dotato di adeguati profili di professionalità; b) approvare annualmente un piano di verifiche di audit che tenga conto delle priorità di intervento individuate; c) dotare la funzione di internal audit di un organico tale da garantire lo svolgimento delle verifiche pianificate.

Per dotare la funzione di internal audit della necessaria indipendenza, deve essere garantita la totale assenza di interferenze nello svolgimento degli interventi di verifica, alcuna intrusione nel processo di valutazione e nell'attività di reporting al consiglio di amministrazione, libero accesso ai canali di informazione. Per tali ragioni la funzione di internal audit non deve dipendere gerarchicamente da alcun responsabile di area operativa e riportare direttamente al vertice aziendale (dovendo pertanto essere collocata in staff al Cda).

* Studio Associato (Kpmg)

Fallimento. Crediti del professionista ammesso al passivo

I dubbi del Fisco sul privilegio

Giuseppe Rebecca

La recente risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 127/E del 3 aprile 2008 è intervenuta su un tema trascurato da dottrina e giurisprudenza, ma importante per i professionisti e per i prestatori di servizi creditorini nei confronti di procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi).

La fattispecie è molto frequente: il credito del professionista ammesso al passivo (o considerato tra i creditori in caso di concordato preventivo) è dato normalmente da una fattura pro-forma. Già sapendo che l'importo potrebbe non essere pagato, il professionista infatti non emette la fattura, potendo emettere appunto fattura pro-forma.

Si pongono due problemi: cosa chiedere alla procedura e come comportarsi in caso di pagamento parziale del solo imponibile.

Questo il caso: credito del professionista per 100 più Iva e contributo previdenziale (2% o 4% per i dottori commercialisti) su fattura da emettere. Ammesso al passivo per 100 in privilegio, al momento del pagamento incassa 100. Dovrà emettere fattura maggiorata di Iva e contributi, come molti curatori richiedono per poi, alla chiusura della procedura, recuperare l'Iva non incassata. No, l'incasso è 100, e quello ai fini tributari dovrà essere fatturato, Iva e contributo compresi.

In definitiva, il professionista non ci rimetterà il 22% (2% +

Iva 20%) o il 24,8% (4% + Iva 20% su 104), ma solo il 18% o 20% del compenso.

Così conferma, limitatamente all'aspetto tributario, la risoluzione 127/E del 3 aprile 2008.

Ma è evidente che qualcosa non funziona. E non funziona l'ammissione al passivo, come più Tribunali hanno già osservato. Il professionista non deve chiedere in sede di ammissione il privilegio per Iva e contributo su fattura da emettere, sarebbe respinto, come in effetti giustamente è fatto; dovrebbe invece richiedere l'Iva in prededuzione.

Solo questa sarebbe la corretta procedura. In effetti l'Iva è in prededuzione, e se non chiesta subito (il che si suggerisce), dovrà essere pagata al mo-

La soluzione delle Entrate

L'interpello

Dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno

fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa. In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'Iva, il professionista al momento dell'emissione della fattura ridurrà proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. Non appare condivisibile la soluzione di emettere la fattura per la prestazione imponibile indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata.

mento del riparto. Del resto, ove così non fosse, ci sarebbe un illecito arricchimento a favore del fallimento, che si detrae Iva non pagata. Per la procedura, infatti, l'Iva è una semplice partita di giro, che non rappresenta una uscita.

In questo senso si esprimono le Norme di comportamento n. 91 dell'Associazione dottori commercialisti di Milano. Mentre in senso contrario c'è la Cassazione con le sentenze 5429/94, 115/95 e 6149/95. In senso favorevole, infine, si sono espressi: Tribunale di Firenze 20 dicembre 1995, Tribunale di Pisa 12 febbraio 1999 n. 121 e Tribunale di Roma 6 maggio 1999.

Prima o poi la questione dovrà essere definitivamente rivista nel senso indicato: Iva in prededuzione, da pagare solo al momento del pagamento del privilegio. Quanto ai contributi, la sfasatura non potrebbe risolvibile, al momento.